

## **STATUTO**

DEL **FOR.COM** (FORMAZIONE PER LA COMUNICAZIONE)

### **Articolo 1**

Denominazione e sede

E' costituito, ai sensi del D.P.R 382/80 e della Legge 705/85, un Consorzio, senza fini di lucro tra Università e Organismi Universitari italiani e stranieri, avente la seguente denominazione:

FOR.COM (Formazione per la comunicazione) Consorzio Internazionale per la ricerca e le applicazioni didattiche della telematica, della multimedialità e delle nuove tecnologie educative.

Il Consorzio ha sede legale in Roma, Via Virginio Orsini n. 17/A e Sedi secondarie istituite presso i Centri e i Poli tecnologici distribuiti sul territorio comunitario.

### **Articolo 2**

Oggetto

Oggetto dell'attività del FOR.COM è la promozione e lo sviluppo, tra le Istituzioni consorziate, di iniziative relative alla formazione, all'educazione permanente e all'aggiornamento professionale, nonché all'attività di ricerca relativa a tematiche inerenti qualsiasi ambito disciplinare con particolare riguardo al settore delle Scienze della comunicazione e delle relazioni pubbliche.

Il Consorzio persegue le finalità istitutive attraverso iniziative che comportano:

- la realizzazione di ricerche sulle metodologie e sugli strumenti per la formazione e per il trasferimento delle conoscenze agli utenti dei programmi di formazione ed aggiornamento con particolare riguardo per lo sviluppo di un'offerta di istruzione a distanza a supporto dei curricula universitari di Laurea e di diploma universitario;

- la ricerca relativa allo sviluppo delle tecnologie dell'istruzione "a distanza"; nonché ogni tipo di attività finalizzata alla sperimentazione relativa a progetti e programmi applicativi delle metodologie della formazione interattiva con particolare riguardo per le problematiche relative all'integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap nonché alla formazione dei docenti di sostegno;

- la promozione e l'esecuzione di attività di formazione e di ricerca in comune tra strutture pubbliche e private a livello nazionale, comunitario ed extracomunitario (in particolare nei paesi in via di sviluppo);

- la partecipazione a programmi, bandi di concorso e quant'altro promosso e gestito da Enti pubblici e privati, quali Unione Europea, Ministeri, Enti pubblici di ricerca, Istituti privati, etc., riguardante la formazione, l'aggiornamento professionale, l'educazione permanente e la ricerca con particolare riguardo per le problematiche relative all'integrazione scolastica degli alunni

in situazioni di handicap e al settore finanziario, creditizio e assicurativo;

- il trasferimento di conoscenze e di innovazioni verso le istituzioni scolastiche, le amministrazioni pubbliche, aziende ed imprese con particolare riguardo al settore dell'alfabetizzazione informatica e dell'informatica avanzata;

- il collegamento con consorzi e centri analoghi esistenti a livello nazionale e internazionale;

- la diffusione e la pubblicizzazione di risultati e di iniziative, anche con attività editoriale propria;

- la messa a punto e la sperimentazione di curricula di specializzazione in tutti i settori oggetto dell'attività di ricerca e di applicazione, con il rilascio a fine corso di attestati di frequenza o quant'altro previsto a norma di legge.

A tal fine il Consorzio potrà realizzare le seguenti attività:

- Costituire centri di somministrazione di servizi di formazione con particolare riguardo al settore dell'alfabetizzazione informatica e dell'informatica avanzata;

- realizzare centri studi, ricerche e servizi di formazione anche multimediali;

- organizzare convegni, congressi, seminari di studio;

- fornire consulenza tecnica sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale collaborando all'attuazione delle relative iniziative;

- sperimentare e promuovere Corsi di aggiornamento, perfezionamento, di specializzazione e di istruzione professionale nelle diverse aree disciplinari destinati agli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado con particolare riguardo per le problematiche relative all'integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap;

- organizzare ed attuare iniziative di formazione e di aggiornamento professionale per conto degli associati al Consorzio e non per studenti, per operatori professionali nei diversi settori di attività per tecnici e ricercatori (compresi quelli provenienti dai Paesi in via di sviluppo)anche in accordo con altri Enti e Istituti a livello regionale, interregionale, nazionale e internazionale;

- Promuovere e gestire attività editoriali in proprio;

- Attivare curricula universitari da somministrare mediante le tecnologie della formazione a distanza con particolare riguardo per il collegamento telematico e satellitare nell'ambito di un network finalizzato alla formazione in rete.

Il Consorzio potrà svolgere tutte le attività idonee al conseguimento dei fini suddetti e con le limitazioni descritte nei successivi articoli e nel pieno rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 13 della Legge n. 705 del 9 dicembre 1985 ed in attuazione della Legge 391/90 e seguenti con particolare riguardo per gli articoli 6,8,e 11.

### **Articolo 3**

#### Durata

La durata del Consorzio é stabilita per un periodo di 50 (cinquanta) anni dalla sua costituzione.  
Alla scadenza il Consorzio potrà essere prorogato di cinque in cinque anni con delibera assembleare espressa con la maggioranza di 2/3 dei consorziati.

### **Articolo 4**

#### Soci

I soci si suddividono in:

- a) Ordinari ( quelli accettati dal Consiglio di Amministrazione )
- b) Sostenitori ( coloro che sostengono il Consorzio finanziariamente o con altro mezzo suscettibile di valutazione economica )
- c) Benemeriti ( coloro che, attraverso contributi, lasciti o donazioni partecipano ovvero contribuiscono allo sviluppo delle attività e dell'immagine dell'associazione )

Le norme relative all'ammissione ed all'esclusione dei soci sono contenute nel regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 5**

#### Fondo consortile

Il fondo del consorzio consiste in :

- contributi finanziari erogati annualmente da Enti Pubblici e non;
- contributi sotto forma di servizi e di prestazioni professionali delle istituzioni del Consorzio;
- contributi finanziari delle autorità governative dei Paesi dove é istituito il Consorzio;
- contributi a vario titolo erogati dalla Unione Europea o da altri Enti nazionali ed internazionali.

I contributi in servizi e prestazioni professionali resi dalle Università italiane sono strettamente limitati a quanto disposto dell'art. 13, comma 1, lettera a) legge n. 705 del 9.12.85.

Il Consorzio non ha fini di lucro, ma deve tendere all'autosufficienza della gestione; eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti per finalità di carattere scientifico didattico.

### **Articolo 6**

## Esercizio sociale

L'attività del Consorzio viene organizzata sulla base di programmi di attività.

Ogni programma di attività é accompagnato dal piano indicante le risorse necessarie alla sua attuazione ed i mezzi finanziari occorrenti.

Il Consorzio non potrà assumere impegni di spesa eccedenti le risorse finanziarie disponibili o comunque a fronte dei quali non siano previste corrispondenti entrate finanziarie.

L'esercizio finanziario ha inizio con il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Articolo 7**

#### Recesso

Tutti i partecipanti potranno recedere con un preavviso notificato, con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione almeno sei mesi prima e sempre che il recesso non comprometta il risultato delle azioni in atto e il raggiungimento dei fini del Consorzio stesso.

In caso di recesso la quota di partecipazione del Consorziato receduto si accresce proporzionalmente a quella degli altri. Successivamente, ai soci recedenti viene rimborsata, dopo la liquidazione del Consorzio, una quota del fondo consortile rimanente proporzionale a quella versata dallo stesso socio all'atto della costituzione del Consorzio.

I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote consortili, verranno devoluti ad istituzioni specializzate in ricerche nei settori in cui il Consorzio abbia operato o comunque rientranti nei programmi di attività ovvero negli scopi statutari, secondo quanto delibererà l'assemblea dei consorziati.

### **Articolo 8**

#### Obblighi dei Consorziati

Ciascun consorziato, sentite le strutture interessate e nel rispetto delle procedure del proprio ordinamento, si impegna a mettere a disposizione del Consorzio le conoscenze tecniche, le capacità professionali e i mezzi per il migliore coordinamento delle attività e più in generale per il conseguimento degli scopi consortili, secondo le indicazioni contenute nel piano di attività ed in base a quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980 e nella successiva legge 705 del 9 Dicembre 1985.

## **Articolo 9**

### Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto del Consorzio sono deliberate dall'Assemblea dei consorziati con la maggioranza dei 2/3 (due terzi).

## **Articolo 10**

### Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea delle Università, Centri e Organismi universitari consorziati ;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Consiglio Scientifico;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Articolo 11**

### L'Assemblea

L'Assemblea delle Università, Centri e Organismi universitari consorziati è l'organo sovrano del Consorzio. L'Assemblea è composta da tutte le Università, Centri e organismi universitari quali soci ordinari, sostenitori e benemeriti.

Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio almeno una volta l'anno per l'approvazione del conto consuntivo e del piano di attività con le relative previsioni di spesa, mediante lettera inviata almeno cinque giorni prima dell'adunanza recante l'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione. L'Assemblea può essere altresì convocata su istanza di almeno 2/3 (due terzi) dei consorziati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o in sua assenza, da un membro delegato dal Presidente; essa delibera sugli indirizzi del Consorzio, sulle nomine nelle cariche sociali e sugli altri argomenti previsti dalla legge dal presente statuto.

Le adunanze dell'assemblea sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile, salvo quanto previsto dal precedente articolo 9.

Per la nomina dei componenti gli organi consortili, è comunque sempre necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Consorzio.

## **Articolo 12**

### Voto e Rappresentanza

Ciascun membro consorziato, indipendentemente dalla categoria di consorziati alla quale appartiene, ha diritto ad un solo voto.

I consorziati che non possono intervenire, possono farsi rappresentare da un altro membro associato, ovvero da altro delegato.

### **Articolo 13**

#### Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione é composto dal Presidente, dal Direttore nominato ai sensi del successivo articolo 16, e da un numero di consiglieri da sette a nove, eletti dall'Assemblea dei consorziati .

Possono altresì far parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio un rappresentante del Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca , nonché da un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri, nominato dalle rispettive amministrazioni.

Per la validità delle deliberazioni é necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano.

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica quattro anni salvo revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

In caso di vacanza di uno dei suoi membri il Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei membri rimasti provvederà a sostituire , per cooptazione, il consigliere dimissionario o revocato salvo ratifica della nomina da parte dell'Assemblea nel corso della prima riunione valida.

Il Consiglio di Amministrazione predispone alla fine di ogni anno solare il conto consuntivo di ciascun anno ed un piano di attività con le relative previsioni di spesa da presentare all'Assemblea per l'approvazione entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Direttore; qualora lo ritenga opportuno, può avvalersi della collaborazione di un tecnico in materie contabili e fiscali.

### **Articolo 14**

#### Il Presidente

Il Presidente è nominato dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, dura in carica per un quadriennio ed ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Il presidente, al quale sono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione adotta, in caso di necessità e d'urgenza, ogni provvedimento utile per il Consorzio , sottoponendolo per la ratifica al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e , comunque, non oltre il termine di giorni sessanta dall'adozione del provvedimento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il componente più anziano tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 15**

### Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione é convocato dal Presidente con preavviso di quindici giorni e con comunicazione dell'ordine del giorno; in caso di urgenza, da motivare adeguatamente, detta convocazione potrà essere fatta, telegraficamente o via fax, con un termine di preavviso di cinque giorni.

Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno e lo dovrà convocare ogni volta ciò sia richiesto da almeno un terzo dei consiglieri.

Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare sul regolamento consortile iniziale e sulle successive modificazioni e/o integrazioni.

## **Articolo 16**

### Direttore

Il Direttore é nominato dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso. La nomina avviene a maggioranza dei presenti.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e assume il ruolo di segretario.

Il Direttore - nel quadro dei programmi annuali di spesa approvati dal Consiglio di Amministrazione ed in base alle regole ed ai principi di buona amministrazione - coadiuva il Presidente nell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

E' tenuto a rendicontare al Consiglio di Amministrazione l'attività svolta ogni volta che ne verrà richiesto o almeno una volta l'anno.

## **Articolo 17**

### Comitato scientifico

Il Comitato scientifico é organo consultivo del Consiglio di Amministrazione per ciò che riguarda i programmi.

Ha il compito di :

- formulare proposte nel settore della ricerca e della formazione anche al livello internazionale;
- esprimere pareri sulle iniziative sottoposte al Consorzio;
- vigilare sullo svolgimento delle attività di formazione;
- proporre i responsabili scientifici ed esprimere pareri sui programmi dei vari progetti.

Le modalità di costituzione del Comitato scientifico e di nomina del suo Coordinatore sono demandate al regolamento da emanarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 18**

#### Il Collegio dei Revisori dei Conti

La revisione della gestione amministrativo- contabile del Consorzio é effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori é nominato dall'Assemblea del Consorzio ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il conto consuntivo e le previsioni di spesa per l'attività dell'anno successivo redigendo apposite relazioni ed effettuate verifiche di cassa. Il Collegio può assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 19**

#### Rinvio e norme

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile italiano e le altre disposizioni di legge vigenti in materia nella legislazione italiana.

### **Articolo 20**

#### Clausola compromissoria

Tutte le controversie nascenti dall'esecuzione dell'attività del presente Consorzio saranno demandate alla decisione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri dei quali due saranno designati dalle singole parti ed il terzo, con funzione di Presidente, d'accordo tra le parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. In caso di mancata nomina di uno dei due arbitri da nominarsi dalle parti, l'altra parte potrà farlo nominare sempre dal Presidente del Tribunale di Roma.

Il lodo inappellabile sarà immediatamente esecutivo.